



Ancora due interventi della ECJ a garanzia dell'unitarietà (politica) del brevetto europeo – Corte di Giustizia dell'Unione europea (grande sez.), *Regno di Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, 5 maggio 2015 (causa C-146/13); *Regno di Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, 5 maggio 2015 (causa C-147/13)

di Marta Ferrara

1. – Con due autonome pronunce, la Corte di giustizia europea ha respinto i ricorsi presentati dal Regno di Spagna per chiedere l'annullamento ex art. 263 TFUE dei regolamenti UE nn. 1257/2012, adottato da Parlamento europeo e Consiglio (GUE del 31 dicembre 2012), in materia di protezione brevettuale unitaria (causa C-146/2013, *Spagna c. Parlamento e Consiglio dell'Unione europea*), e 1260/2012 del Consiglio (GUE del 31 dicembre 2012), inerente al regime linguistico applicabile ai brevetti (causa C-147/2013, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*).

Le azioni rappresentano la prosecuzione, non solo temporale, dei ricorsi presentati dall'Italia (C-295) e dalla stessa Spagna nel 2011 (C-274), avverso la decisione con cui il Consiglio UE ha autorizzato gli Stati membri ad istituire una cooperazione rafforzata per la creazione di un sistema unitario di tutela della proprietà intellettuale (2011/167/UE); tali giudizi, poi riuniti, si sono conclusi con il rigetto della Corte di giustizia (E. Pistoia, *Rimettere in discussione la cooperazione*

rafforzata? Spunti dalla sentenza della Corte di giustizia contro Spagna e Italia, 2013, www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=328).

A distanza di quattro anni, dunque, la Spagna impugna dapprima la cornice normativa della disciplina, quindi i regolamenti nn.1257 e 1260/2012 che ne costituiscono attuazione, con il medesimo scopo: far dichiarare l'illegittimità del titolo europeo di protezione unitaria nell'ambito di un settore economicamente strategico, come quello delle invenzioni. Secondo la ricorrente, la contrarietà alla cornice comunitaria cadrebbe, in particolare, sugli aspetti procedurali del brevetto unitario, più che su quelli di merito; sul *modus* con cui si è proceduto ad introdurre “nell'Unione” la disciplina (art. 118,I TFUE), più che sulle esigenze di omogeneità normativa, da tempo note ad istituzioni e paesi dell'UE (*Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing the patent system in Europe* (COM(2007) 165 final).

La questione, tuttavia, è più complessa, poiché le vicende giudiziali richiamate rappresentano solo gli ultimi episodi dell'“*affaire brevetto*”, su cui da ormai un decennio si registra il fallimento tanto dei negoziati politici, quanto delle proposte regolamentari adottate dalla Commissione. Su queste ultime, in particolare, Italia e Spagna hanno mostrato sin dalla fase propositiva posizioni critiche: riguardo all'adottando metodo della cooperazione rafforzata (COM(2011)215 def.), in primo luogo, che, con l'obiettivo di armonizzare il settore, avrebbe invece comportato, secondo l'asse italo-spagnolo, la discriminazione (anche) economica tra Stati aderenti e Stati non aderenti all'accordo; quindi, riguardo all'opzione per un sistema di traduzione trilingue dei brevetti (COM(2011)216 def.) anziché per uno monolingue-inglese, che avrebbe, invece, impedito la formazione di rendite di vantaggio in capo ai depositari francesi e tedeschi. A fronte di tali resistenze, che hanno reso impossibile la coagulazione del consenso unanime richiesto dal II paragrafo dell'art. 118 TFUE attorno alla protezione brevettuale unitaria, la decisione di costituire una cooperazione rafforzata a 25 Stati – con le sole eccezioni di Italia e Spagna - ha rappresentato per il Consiglio UE una scelta obbligata. Si tratta della seconda cooperazione da quando l'istituto è stato introdotto, nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, (G. Gaja, *La cooperazione rafforzata*, ne *Il Trattato di Amsterdam*, Milano, 1999, 61 ss.), dopo quella in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale (reg. UE n. 1259/2010).

2. – Dal livello politico a quello più strettamente normativo, il sistema delle fonti rispecchia il complicato quadro ad integrazione differenziata: unitamente all'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti del febbraio 2013 (*Agreement on a Unified Patent Court* (UPC), d'ora in poi TUB), gli impugnati regolamenti UE nn.1257/2012 e 1260/2012 costituiscono parte integrante del cd. *patent package*, il complesso di tutele predisposte da Parlamento e Consiglio dell'Unione europea per il riconoscimento uniforme dei titoli di proprietà intellettuale su tutti i territori degli Stati aderenti (artt. 5 e 7 reg. n. 1257). L'interdipendenza "concettuale" con cui è stata concepita la struttura normativa – effetti uniformi discendenti dal brevetto/regime di traduzione/giurisdizione di un'istituzione *ad hoc*, il Tribunale unificato - condiziona l'entrata in vigore dell'intera disciplina, al momento sospesa (art.18,II reg. n. 1257/2012) sino alla ratifica dell'accordo TUB da parte di almeno tredici dei venticinque Stati firmatari (art. 89 TUB; sinora solo otto di essi vi hanno provveduto, come consultabile all'indirizzo www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001).

La normativa introdotta non semplifica, né esaurisce il sistema regolativo dei brevetti; concorre anzi con ulteriori fonti internazionali, prima fra tutte la *Convenzione sul brevetto europeo* firmata a Monaco nel 1973 (d'ora in poi CBE) – ma anche la *Convenzione di Strasburgo sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione* del 1963 e l'*Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* (TRIPS) del 1994 -, e nazionali, alla definizione dello *ius excludendi alios* nell'ambito della proprietà intellettuale. L'*Unitary patent* ha però il pregio, almeno nelle intenzioni del legislatore europeo, di garantire all'inventore l'ottenimento di un titolo brevettuale unitario, valido sui paesi aderenti alla cooperazione, in forza della sola pubblicazione di avvenuta concessione sul bollettino europeo (a cura dell'UEB, l'Ufficio brevetti europeo, ex art. 4,I reg. n. 1257), peraltro con minore aggravio economico. Sembrerebbe così superato il meccanismo di riconoscimento previsto dal CBE per il *brevetto europeo*, consistente nella necessaria convalida amministrativa da parte di ciascuno Stato ricevente la domanda di brevetto (art. 2,II CBE), se non fosse che non tutti i paesi europei hanno aderito integralmente al descritto sistema di protezione, come oltre si chiarirà.

Alla base di questa architettura a più livelli i trattati istitutivi, che non esplicitano se la protezione brevettuale sia da annoverare fra le materie concorrenti tra Unione e SM, nell'ambito dell'“instaurazione” e del “funzionamento del mercato interno” (art. 4,II TFUE), o tra quelle di esclusiva competenza UE, *sub specie* di “tutela della concorrenza”, (art. 3,I, lett. *b*) TFUE): é la Corte a sciogliere il nodo interpretativo nei giudizi riuniti del 2011 (C-274, C-295, pp. 16-26), in cui la statuizione definitiva sulla natura concorrente della disciplina è peraltro funzionale al riconoscimento della legittimità della cooperazione rafforzata per il brevetto unitario (p.25), sulla scorta dei presupposti ex artt. 20 TUE e 326 ss. TFUE - primo fra tutti la non esclusività della materia nel cui ambito la cooperazione è istituita, appunto (art. 20,I TUE) -.

E' evidente, dunque, che il postulato di unitarietà che dovrebbe accompagnare la tutela comunitaria delle invenzioni si risolve allo stato attuale in una frammentazione in quattro modelli: oltre ai già ricordati *brevetti europei* e *brevetti europei ad effetto unitario*, si rintracciano, infatti, i *brevetti nazionali*, che, come quelli cc.dd. europei, rientrano sotto la giurisdizione interna, e quelli *europei sottoposti all'accordo TUB*, giustiziabili dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti (V. Di Cataldo, *Concorrenza (o confusione?) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo. Esiste un'alternativa ragionevole?*, *Riv. dir. ind.*, 6, 2013. Rispetto a questo panorama per nulla lineare, la Corte di giustizia ha avuto il ruolo di garantire l'effettività politica, prima che giuridica, della disciplina sull'*unitary patent* (G. Floridaia, *Il brevetto unitario: cui prodest?*, *Il dir. ind.*, 3, 2013, 205-08), addirittura in anticipo rispetto alla sua entrata in vigore: le decisioni del 2011, come del resto quelle in commento, sembrano tradire questo intento, lasciando tuttavia ancora incerti alcuni nodi giuridicamente problematici, come si tenterà di spiegare. Anche sulla scorta di questa sensazione, che pare avvalorata dall'esito negativo di entrambi i giudizi sulla legittimità del pacchetto brevetti, sarà opportuno effettuare riferimenti incrociati alle due coppie di decisioni, frutto della lettura parallela delle stesse.

3. – Il ricorso presentato dalla Spagna (C-146/13) per l'annullamento del reg. UE n. 1257 («relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria»), strutturato in sette doglianze, pone tre macro-questioni: la compatibilità dell'intero regolamento con il quadro normativo comunitario (motivi I, II, III); il rispetto dei requisiti entro cui possa aversi la delega dei poteri di sorveglianza e gestione del sistema brevetti ad organismi

esterni all'UE (ex art. 9, par. I e II reg.; motivi IV e V); la coesistenza tra l'accordo TUB ed il principio di autonomia dell'ordinamento dell'Unione (ex art. 18,II reg.; motivi VI e VII).

La violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva (art. 2 TUE) con cui si apre l'azione demolitoria, benché respinta come inconferente, offre alla Corte occasione per cristallizzare il valore giuridico del regolamento impugnato di «accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE», che «si limita a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall'UEB ... può, su richiesta del titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario ... definire tale effetto unitario» (p. 31).

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla carenza di una base legale a fondamento del regolamento, entra più nel merito della questione, ma finisce per duplicare in parte l'argomentazione già rigettata dai giudici europei nel 2011 (pp. 16-26), ovvero l'impossibilità di rintracciare nell'art. 118 TFUE («il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo generalizzati a livello di UE», par. I) una copertura adeguata a quella disciplina brevettuale uniforme stabilita con la decisione di una cooperazione rafforzata, quindi attuata dal regolamento n. 1257; più specificamente, il ragionamento con cui la Spagna chiede alla Corte di dichiarare l'inesistenza del regolamento *de qua* (o, in subordine, l'annullamento/nullità) si fonda sulla mancata corrispondenza tra la finalità perseguita dal trattato, ovvero la predisposizione di una disciplina uniforme del sistema brevettuale (art. 118,I TFUE), e la sua attuazione mediante regolamento. Quest'ultimo sarebbe, infatti, *formalmente* e *sostanzialmente* inidoneo a realizzare i fini di uniformità dai trattati richiesti nel campo dei diritti di proprietà intellettuale: sul versante formale, infatti, l'atto risulterebbe strutturalmente concepito come un complesso di norme di rinvio ad altre fonti internazionali (come il CBE) o ad altre autorità giudicanti (il TUB); un guscio vuoto, in definitiva, che, a dispetto della portata soggettiva *erga omnes* propria della fonte utilizzata, è destinato a rivolgersi ai soli Stati partecipanti agli accordi sul brevetto unico, così disattendendo la vocazione della fonte regolamentare ad una protezione generalizzata del settore (art. 288,II TFUE). Quanto invece agli aspetti

sostanziali, coincidenti con la carenza di un contenuto precettivo conforme agli obiettivi del mercato interno, la Corte ritiene che l'armonizzazione del settore brevettuale non debba per forza implicare la copertura totale della disciplina da parte del legislatore europeo; in altri termini, per i giudici europei l'“esternalizzazione” normativa posta in essere dal regolamento verso i livelli internazionale e nazionale (seppure in via residuale, come previsto al p.26 del *considerando*) non è in grado di scalfire il carattere di uniformità proprio del brevetto, giacché questo è comunque soddisfatto dai requisiti di unicità della tutela applicabile, equipollenza effettuale e libertà di modificazioni soggettive ed oggettive del titolo in tutti gli Stati partecipanti alla cooperazione (p. 45).

In modo del tutto consequenziale rispetto a quanto esposto dalla ricorrente, il terzo motivo aggiunge lo sviamento di potere ai motivi di presunta illegittimità del reg. n. 1257/2012, ma si tratta di una tesi di nuovo non inedita (cause riunite C-274 e C-295/2011, p.27-30), oltre che scarsamente approfondita, poiché non riesce a dimostrare in modo oggettivo l'esistenza dei fini *diversi da quelli dichiarati* – consistenti, verosimilmente, nel ricorso alla cooperazione rafforzata a 25 Stati per escludere i paesi contrari alla sua istituzione, attraverso l'elusione del requisito di unanimità richiesto dall'art. 118,II TFUE - dal Consiglio, come invece ferma giurisprudenza della ECJ imporrebbe (*Commissione c. Consiglio dell'Unione europea*, grande sez., sent. C-118/10, p.87).

Più convincenti, ma in ogni caso insufficienti ad un accoglimento, gli argomenti sulla illegittimità della delega conferita dagli Stati partecipanti alla cooperazione al Comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (art. 9,II reg.), in materia di fissazione e distribuzione delle tasse di rinnovo. Al riguardo, la violazione lamentata è composita: a) il contrasto tra il conferimento di poteri ed il disposto dell'art. 291,II TFUE, che affida a Commissione e Consiglio la competenza a definire le condizioni uniformi di esecuzione degli atti normativi vincolanti adottati dall'Unione; b) in subordine, la lesione dei principi contenuti nella pronuncia Meroni/Alta Autorità (C- 9/56), sotto i profili di incompetenza degli atti delegati all'UEB e carenza di un rimedio giustiziale degli stessi.

L'affidamento ad un organismo internazionale esterno all'UE della gestione della tassazione nell'ambito brevettuale, dunque, sottrarrebbe all'Unione una

competenza che, per l'omogeneità di tutela cui è finalizzata, nonché per la discrezionalità che ne dovrebbe caratterizzare i processi decisionali, sarebbe di sua esclusiva spettanza (pp. 60-62); a sostegno, il Governo spagnolo utilizza il II paragrafo dell'art. 291 TFUE, che lega l'azione di Commissione e Consiglio proprio all'esigenza di assicurare uniformità all'esecuzione di atti vincolanti dell'UE.

E' questo un passaggio centrale della pronuncia, non tanto per i contenuti con cui la Corte dichiara infondata la posizione della ricorrente, quanto per il raccordo tra fonti utilizzato: per la grande sezione, infatti, il rapporto di derivazione che lega la Convenzione di Monaco - nella parte in cui prevede la possibilità per gli Stati firmatari di istituire accordi particolari (art. 142) -, al regolamento impugnato - cui è riconosciuta espressamente tale natura giuridica (art. 1,II reg. 1257) - esclude ogni violazione dell'art. 291 TFUE. Altrimenti detto, la sola fonte che legittima l'azione dell'Ufficio europeo brevetti è la volontà degli Stati che hanno firmato il CBE: a questi ultimi, e non alla Commissione, né tantomeno al Consiglio, va riconosciuta la competenza nell'adozione delle misure necessarie, non solo perché l'Unione è estranea all'accordo di Monaco, ma anche perché l'«uniformità negli atti di esecuzione» (R. Baratta, *Commento art. 291 TFUE*, in *Trattati dell'Unione europea*, a cura di A. Tizzano, II ed., Milano, 2014, spec. 2280 s.) prescritta dall'art. 9,II reg. non presuppone necessariamente un'omogeneità della tassazione (p.81), tale da legittimare la centralizzazione decisionale a livello delle istituzioni europee prescritta dall'art. 291,II TFUE. Così definita la questione, perde di consistenza giuridica l'ulteriore motivo sollevato, inerente ai requisiti che devono sussistere in caso di delega UE ad agenzie private (caso Meroni/Alta Autorità), giacché, in modo del tutto evidente, manca il presupposto soggettivo della tutela, ovvero l'individuazione della qualità di delegante nella stessa Unione.

Autonomia ed uniformità del diritto euro-unitario sono i principi che informano le ultime doglianze sollevate dalla ricorrente; tra tutte, la Corte considera ricevibili solo quelle vertenti sulla violazione dell'art. 288, II TFUE, e sull'art. 18,II reg. n. 1257, rispettivamente inerenti alla parziale non auto-applicatività del regolamento impugnato ed alla facoltà per gli Stati parte alla cooperazione di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari in via unilaterale, ancorandone la vigenza alla concreta applicazione del TUB. La Corte respinge entrambi i rilievi, ritenendo che la primazia del diritto comunitario non risulta

intaccata da un restringimento del carattere *self executing* proprio dei regolamenti, in quanto ciò è ammesso dalla sua stessa giurisprudenza (sentt. 11 gennaio 2001, C-403/98, *Monte Arcosu*, p.26; 30 novembre 1978, C-31/78, *Bussone*, p.26-36) oltre che limitato, nel caso di specie, ad alcuni spazi amministrativi rimessi alla competenza degli Stati membri; né d'altra parte il principio risulta compresso dalla prevista sospensione temporanea degli effetti regolamentari nelle more della ratifica dell'accordo TUB, che è proprio della disponibilità delle parti regolare.

Risultano, infine, di maggiore interesse le censure relative all'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti (motivo VI, prima e seconda parte) pure sollevate dalla ricorrente, non foss'altro perché la "cortina" di irricevibilità con cui la Corte ne preclude l'esame lascia scoperti alcuni connettori logico-giuridici della tutela brevettuale, ovvero: a) lo slittamento della disciplina brevettuale verso il livello internazionale e la possibile lesione al principio di autonomia del diritto comunitario ed alla competenza esclusiva dell'Unione nella conclusione dei trattati internazionali (art. 216 TFUE); b) l'armonizzazione tra l'accordo TUB e l'ordinamento euro-unitario, competenza giurisdizionale della ECJ, compresa.

Così, se la scelta di non affrontare i suindicati rilievi trova una giustificazione prevedibile nella non sottoponibilità della materia internazionale allo scrutinio della Corte di giustizia (art. 263 TFUE), essa non risolve tuttavia quello che appare come un vero e proprio cortocircuito delle fonti in materia di *Unitary patent*: la difficoltà di conciliare metodo comunitario e metodo intergovernativo senza una preventiva comunitarizzazione della materia. E' quanto già emerso, del resto, nel parere n. 1/2009 (8 marzo 2011), relativo alla (in)compatibilità del progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo – richiamato peraltro, dallo stesso Governo spagnolo, a supporto delle proprie argomentazioni –, in cui la Corte pone in rilievo l'esigenza di evitare che il suddetto tribunale a competenza speciale possa trovarsi ad interpretare ed applicare il diritto UE, sovrapponendosi, così facendo, alla giurisdizione della ECJ (S. Peers, *The Constitutional Implications of the EU Patents*, *Eu. Const. Law Review*, 7, 2011, 229-266, spec.245-47).

4. – Con la pronuncia C-147/13, la Corte di giustizia respinge integralmente la richiesta avanzata dall'Esecutivo spagnolo di annullare il regolamento del Consiglio n. 1260/12, riguardante il regime linguistico di traduzione applicabile in sede di deposito della domanda di brevetto, anch'esso attuativo della decisione sulla

cooperazione rafforzata. Le doglianze sollevate ricalcano in misura parziale quelle esaminate a proposito del regolamento n. 1257, ed è proprio in ragione di tale sovrapponibilità – relativa, in particolare, alla asserita violazione dei principi della sentenza *Meroni/Alta Autorità* nella gestione della compensazione per il rimborso dei costi di traduzione ex artt. 5 e 6, II reg., pp.49-53; alla carenza di base giuridica dell'art. 4 reg., relativo alla “traduzione in caso di controversia”, p.65; nonché alla lesione dell'autonomia dell'Unione, laddove l'art. 7 ancora l'entrata in vigore del regolamento alla vigenza del TUB, p.90 -, si è ritenuto opportuno soffermarsi unicamente sui motivi inediti sottoposti allo scrutinio della Corte.

Assume rilievo centrale nel ricorso la presunta discriminazione generata dall'adozione regolamentare di un sistema di traduzione brevettuale a base trilingue (anglo-franco-tedesco, art. 3, I reg. n. 1260) in luogo di uno inglese di tipo unitario, che forse la natura commerciale del settore brevetti avrebbe reso consigliabile. Nello specifico, le censure spagnole lamentano la carenza dei presupposti di *necessarietà* e *legittimità di scopo* da rispettarsi in caso di compressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 2 TUE («secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto necessario a raggiungere il detto scopo», sent. 9 settembre 2003, causa C-236/01, *Monsanto*, p.134); per la ricorrente, l'imposizione di un obbligo di traduzione della domanda brevettuale in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB avrebbe infatti alterato la parità tra gli operatori economici nell'accesso alla tutela, finendo per avvantaggiare taluni, onerando gli altri (pp. 21-25). Non secondo i giudici europei, per i quali, invece, la finalizzazione della misura, consistente nella semplificazione del meccanismo di traduzione rispetto al sistema “plurimo” previsto dal CBE (ossia tante traduzioni linguistiche quanti gli Stati di deposito, ex art. 65), e la semplificazione dell'accesso alla tutela brevettuale (pp. 33-39) sono obiettivi legittimi di tutela. Quanto al requisito di *necessarietà*, invece, le argomentazioni delle Corti paiono più diluite: ciò non stupisce, giacché al di là dei meccanismi di compensazione per il rimborso dei costi linguistici e dei servizi temporanei di traduzione automatica già previsti dal regolamento rispettivamente agli artt. 5 e 6, è difficile per la ECJ valutare l'impatto economico del brevetto unitario, di cui un sindacato rigoroso sulla *necessarietà* della misura avrebbe forse

bisogno. Ciò equivarrebbe a chiedere alla Corte una prognosi economica non solo incerta, ma anche esorbitante rispetto alle sue funzioni.

L'alterazione delle condizioni di accesso alla tutela brevettuale generata dal sistema di traduzione è ripresa ulteriormente nel IV motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto (p.76).

5 – Per esigenze di celerità, non possono qui approfondirsi taluni profili critici che la trama normativo-giurisprudenziale brevemente ricostruita lascia scoperti. Ci si limiterà, pertanto, a formulare una considerazione di massima, cennando poi solo ad alcune delle conseguenze giuridiche che da questa paiono discendere.

Emerge da entrambe pronunce esaminate un disallineamento delle matrici giuridiche usate da ricorrente e Corte europea: se il Governo spagnolo si rivolge all'organo competente a giudicare di diritto euro-unitario, ponendo questioni relative alla presunta contrarietà con i Trattati della disciplina brevettuale - in modo ineccepibile, dato che il *thema decidendum* è incardinato in tutte e due i casi su altrettanti atti regolamentari -, i giudici, dall'altra parte, rigettano le censure proposte traendo appoggi argomentativi ora dal CBE, ora dalla volontà degli Stati di aderire ad uno specifico trattato, in definitiva, da fonti non giustiziabili in sede europea. Ciò è sintomatico del fatto che, nonostante gli sforzi della ECJ, il nodo irrisolto dell'intera vicenda del brevetto unitario ruota attorno alla quasi totale abdicazione normativa del piano euro-unitario in favore di quello internazionale. Ciò vuol dire che, a titolo esemplificativo, un'eventuale modifica della disciplina dovrebbe comunque transitare dal piano inter-statale e quello europeo, ripresentando non pochi problemi di adattamento (A. Strowel, *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, *Il dir. ind.*, 3, 2015, 221 s.).

Appare come improcrastinabile, pertanto, la ricerca di una soluzione giuridica ai continui problemi di compatibilità posti dalla normativa brevettuale. Sia consentito, a tal fine, avanzare due ipotesi: quella dell'incorporazione della intera disciplina entro il quadro del diritto euro-unitario; o quella alternativa, dell'adesione dell'Unione ai trattati internazionali che disciplinano la materia, in forza della competenza esclusiva riconosciuta dal Trattato di Lisbona all'Unione nella conclusione di accordi internazionali. Entrambe le opzioni prospettate non sarebbero tuttavia prive di implicazioni ulteriori, poiché nel primo caso resterebbe il problema della coesistenza tra le autorità previste nel pacchetto brevetti, prima tra tutte il Tribunale unificato,

ed il quadro istituzionale dell'Unione, a partire dalla stessa Corte di giustizia; dubbio corroborato anche dal richiamato parere n. 1/2009 reso dalla ECJ proprio sulla (in)compatibilità comunitaria dell'istituendo Tribunale dei brevetti. Nella seconda, invece, si creerebbe una situazione non dissimile da quella prefigurata nella futura adesione dell'Unione alla Cedu, che pure ha incontrato il parere preclusivo della Corte di giustizia (n. 2/2013; 18 dicembre 2014), ovvero la possibilità che l'Unione o gli Stati membri sottopongano al Tribunale unificato una domanda avente ad oggetto la violazione dei accordi internazionali in materia di brevetto correlata con il diritto euro-unitario (nel merito, p.2, *Sulla compatibilità dell'accordo previsto con il diritto primario dell'Unione, sub a*)).

Postilla – In esito alle decisioni che hanno rigettato i ricorsi spagnoli del 2013, il Governo italiano ha comunicato ufficialmente la volontà di aderire al pacchetto brevetti, pur ritenendo ancora aperte le questioni legate ai sistemi di tassazione in sede di rinnovo del titolo, di traduzione linguistica e, infine, all'eventuale istituzione di una sede italiana del Tribunale unificato dei brevetti, che andrebbe ad aggiungersi alle quelle di Monaco, Parigi e Londra (*Comitato Interministeriale per gli affari europei* (CIAE), riunione del 13 maggio 2015).